

**Note USR – LOMBARDIA–  
Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato  
Anno scolastico 2015/16**

**Periodo di formazione e di prova (MIUR AOODRLO R.U. 18503 Milano, 22 dicembre 2015)**

La Legge 107/15, Art. 1, c. 115 – 120, introduce novità sulla disciplina del periodo di formazione e di prova cui è tenuto il personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il passaggio di ruolo.

Le suddette novità sono dettagliate nel D.M. 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, e nella nota 5/11/2015, prot. AOODGPER 36167 che individuano e regolamentano, tra l'altro, i requisiti di accesso e le caratteristiche del periodo di formazione e di prova.

**Personale interessato**

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova docenti e personale educativo che:

- prestano il primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato conferito a qualunque titolo e in qualunque fase (0, A, B e C) del piano assunzionale L. 107/15;
- non abbiano potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti;
- debbano ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa (in tal caso il periodo di formazione e di prova non è ulteriormente rinnovabile);
- hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

In tutti i casi sopra citati le attività di formazione sono parte integrante del servizio in periodo di formazione e di prova e non possono essere rinviate o anticipate ma devono essere svolte contestualmente.

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno centottanta giorni di servizio nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi di attività didattiche.

Nel caso di orario inferiore all'orario di cattedra o posto il numero dei giorni deve essere ridotto proporzionalmente.

Nei centottanta giorni sono comprese tutte le attività connesse al servizio scolastico:

- periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, anche per motivi di pubblico interesse, purché intermedi al servizio;
- esami e scrutini;
- ogni impegno di servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
- i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione.

L'art.3 del D.M. 850/15 afferma che si devono computare nei 120 giorni di attività didattiche "sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica", ossia devono essere computati i giorni di svolgimento di attività:

- di lezione;
- di recupero;
- di potenziamento;
- valutative;
- progettuali;
- formative;
- collegiali.

Non sono computabili nei 180 giorni, e di conseguenza neppure nei 120 giorni:

- giorni di ferie e recupero festività;
- assenze per malattia;
- congedi parentali;
- permessi retribuiti;
- aspettative.

**Differimento della presa di servizio**

In caso di differimento della presa di servizio (ex L. 107/15, art. 1, commi 98-99) il periodo di formazione e di prova può essere svolto nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina presso l'istituzione scolastica statale ove docenti o personale educativo prestano servizio su supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.

Per l'anno scolastico 2015/16 gli interessati dovranno inviare apposita istanza di autorizzazione al Dirigente dell'Ambito Territoriale della provincia presso cui prestano servizio che dovrà emettere specifica autorizzazione. La normativa attualmente vigente non prevede nulla osta in uscita dalla provincia sede della

nomina a tempo indeterminato per chi ha differito la presa di servizio per nomina a tempo determinato in una provincia diversa, pertanto richieste in tal senso non potranno essere prese in considerazione. I docenti con contratto a tempo indeterminato in Lombardia che abbiano differito la presa di servizio con supplenza annuale, o sino al termine delle attività didattiche, in una provincia di regione diversa si atterranno alle indicazioni dell'ufficio territorialmente competente.

I docenti che hanno differito la presa di servizio, essendo in possesso di nomina a tempo determinato in una provincia della Lombardia devono presentare l'apposita domanda di autorizzazione (di cui si allega il modello) presso la scuola sede di servizio che provvederà a protocollarla e conservarla agli atti. L'Istituzione scolastica provvederà, su specifica richiesta del Dirigente dell'Ambito Territoriale competente, a trasmettere comunicazione ufficiale con i dati di tutti i docenti e del personale educativo interessati al periodo di formazione e di prova che prestano servizio nell'Istituzione scolastica. La trasmissione delle informazioni relative ai docenti in periodo di formazione e di prova dovrà avvenire attraverso il modello allegato nei modi e nei tempi indicati dai singoli Ambiti Territoriali della Lombardia.

Il Dirigente dell'Ambito Territoriale competente, dopo le necessarie verifiche, emetterà la specifica autorizzazione anche in base ai seguenti criteri:

- la supplenza su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria;
- la supplenza su posto di sostegno nella scuola primaria è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria;
- la supplenza su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella scuola secondaria di primo e nella scuola secondaria di secondo grado;
- la supplenza su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova indifferentemente per posto di sostegno nella scuola secondaria di primo e nella scuola secondaria di secondo grado;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova per posto comune del medesimo ordine e grado di scuola;
- la supplenza su posto comune è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova per posto di sostegno del medesimo ordine e grado di scuola;
- la supplenza su classe di concorso è valida ai fini dello svolgimento del periodo di formazione e di prova per la medesima classe di concorso o per classe di concorso affine, purché nel medesimo ordine e grado di scuola.

Si precisa che per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/98 come di seguito indicate:

- A. D. 5 - 45/A, tutte le diverse lingue;
- A. D. 5 - 46/A, tutte le diverse lingue;
- A. D. 6 - 75/A e 76/A;
- A. D. 7 - 36/A e 37/A;
- A. D. 8 - 38/A, 47/A e 49/A;
- A. D. 9 - 50/A, 51/A e 52/A;
- A. D. 10 - 4/C e 8/C;
- A. D. 11 - 5/C e 14/C;
- A. D. 12 - 6/C, 12/C, 16/C, 34/C e 40/C;
- A. D. 13 - 7/C, 10/C e 22/C;
- A. D. 14 - 17/C e 23/C;
- A. D. 15 - 24/C e 35/C;
- A. D. 16 - 26/C e 27/C;
- A. D. 17 - 28/C e 29/C;
- A. D. 18 - 30/C e 31/C;
- A. D. 19 - 41/Ce 42/C;
- A. D. 20 - 50/C, 51/C e 52/C.

Per analogia si ritiene opportuno valutare come affini le classi di concorso 32/A e 77/A.

I docenti con nomina a tempo indeterminato nelle classi di concorso A031 e A032 (A. D. 3) e 77/A utilizzati nei Licei musicali vengono autorizzati allo svolgimento del periodo di formazione e di prova con riserva, in attesa dei chiarimenti sulla materia già richiesti a MIUR Roma.

## **Attività di formazione (MIUR AOODRLO R.U. 18662 Milano, 24 dicembre 2015)**

La Legge 107/15, art. 1, cc 115 – 120, ha profondamente innovato l'istituto del periodo di formazione e di prova cui è tenuto il personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato. Il DM 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, e la nota del 5 novembre 2015, prot. AODGPER 36167, regolamentano anche le attività formative che rivestono carattere di obbligatorietà, devono essere finalizzate al consolidamento delle competenze professionali e, poiché ne sono parte integrante, non possono essere rinviate o anticipate ma devono essere svolte contestualmente al servizio in periodo di formazione e di prova.

Nel percorso del periodo di formazione e di prova il docente tutor è una figura molto importante per il neo assunto a tempo indeterminato in quanto è il tutor che ha il compito di accoglierlo nella comunità professionale, favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita della scuola, progettare in modo collaborativo, anche attraverso l'elaborazione, la sperimentazione e la validazione di risorse didattiche e/o di attività progettuali, i momenti di reciproca osservazione, esercitare ogni forma di ascolto, consulenza e collaborazione utile alla crescita professionale.

La complessità e la delicatezza del compito richiede una figura professionale che abbia "adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale" (DM (850/15, art. 12, c. 3). Il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa i tutor all'inizio dell'anno scolastico scegliendo tra le risorse professionali a disposizione dell'Istituzione scolastica quelle più adeguate. Nelle scuole secondarie sarà cura del Dirigente scolastico dare priorità a docenti con caratteristiche professionali coerenti con le richieste normative e che abbiano esperienza di servizio nella stessa classe di concorso e/o nella stessa area disciplinare del neo assunto. Si sottolinea che un unico docente tutor non dovrebbe seguire più di tre docenti neo assunti, fatte salve diverse e motivate decisioni del Dirigente scolastico legate, ad esempio, alla carenza di risorse disponibili.

Si ricorda inoltre che l'art. 12, c. 5 del DM 850/15 stabilisce che "All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Il positivo svolgimento dell'attività del tutor può essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge(L. 107/15)."

Per loro natura le attività di formazione destinate ai docenti neo assunti devono essere personalizzate e, a tal scopo, l'interessato traccia, con la collaborazione del tutor, un bilancio di competenze iniziale utilizzando il modello che sarà reso disponibile sull'apposita piattaforma INDIRE e del quale si allega la bozza fornita da Uff. VI - Formazione personale docente, Direzione per il personale scolastico, MIUR Roma. Tale bilancio, attraverso l'analisi critica dei punti di forza e di debolezza del profilo professionale, permette di delineare un progetto formativo coerente con i bisogni del docente e dell'istituzione scolastica e di costruire un patto per lo sviluppo professionale che sarà sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal docente neo assunto. Al termine del periodo di formazione e di prova un nuovo bilancio di competenze permetterà di valutare il percorso attraverso la registrazione dei progressi e consentirà di ipotizzare sviluppi successivi.

L'impegno complessivo richiesto ai docenti neo assunti è pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio. Le attività formative previste per il periodo di prova saranno organizzate nelle seguenti quattro fasi:

- a. due incontri organizzati dall'amministrazione con durata complessiva di non più di sei ore, un primo incontro propedeutico nel corso del quale si dovranno per illustrare le modalità generali del percorso di formazione, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola, ecc., e un secondo incontro conclusivo di restituzione e valutazione;
- b. incontri progettati e proposti a livello territoriale che devono tener conto dei bisogni formativi espressi dai docenti neo assunti. Ciascun docente dovrà seguire obbligatoriamente almeno un incontro della durata di tre ore dedicato ai bisogni educativi speciali e alla disabilità e altre nove ore, suddivise in tre incontri di tre ore ciascuno, su tematiche a scelta tra le diverse proposte del livello territoriale. Gli incontri devono proporre contenuti strettamente attinenti all'attività didattica e utilizzare metodologie laboratoriali, ad esempio scambio professionale, ricerca-azione, ecc.. Nella progettazione di tali incontri sarà prevista l'elaborazione e la produzione di documentazione che, una volta validata dal coordinatore del laboratorio, dovrà essere inserita dal docente neo-assunto nel portfolio professionale disponibile sull'apposita piattaforma

INDIRE. Le attività laboratoriali verteranno sulle seguenti aree trasversali che potranno essere articolate e/o integrate con tematiche emerse dalla rilevazione dei bisogni nei diversi contesti territoriali e nelle diverse tipologie di insegnamento:

- risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
- gestione della classe e problematiche relazionali;
- valutazione didattica e valutazione di sistema;
- bisogni educativi speciali;
- contrasto alla dispersione scolastica;
- inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- orientamento e alternanza scuola-lavoro;
- buone pratiche nelle didattiche disciplinari;

c. attività "peer to peer" di osservazione reciproca da svolgersi nella sede di servizio in collaborazione con il docente tutor. A tali attività devono essere dedicate almeno 12 ore che devono comprendere la progettazione preventiva, il confronto e la rielaborazione dell'esperienza. Le attività "peer to peer" non si devono limitare all'osservazione delle attività d'aula ma possono e devono comprendere la sperimentazione e la validazione di risorse didattiche e/o di attività progettuali disegnando un quadro complessivo dei diversi aspetti della professionalità docente;

d. formazione on-line di durata complessiva pari a venti ore che verrà erogata dall'apposita piattaforma INDIRE e che prevede:

- analisi e riflessioni sul percorso formativo;
- elaborazione di un portfolio professionale che documenti progettazione, realizzazione e valutazione delle attività;
- compilazione dei questionari di monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- ricerca durante il percorso formativo di materiali, risorse didattiche, siti dedicati, ecc..

Gli incontri propedeutici sono in fase progettuale, gli Ambiti territoriali competenti trasmetteranno tutte le calendarizzazioni degli stessi.

Per permettere la progettazione di un'offerta formativa coerente con i bisogni dei docenti in periodo di formazione e di prova gli Ambiti territoriali competenti richiederanno alle singole istituzioni scolastiche sedi di servizio di indicare entro il mese di gennaio 2016 le esigenze emerse.

La piattaforma INDIRE non è ancora attiva, non appena disponibili forniremo tutte le indicazioni operative relative alla formazione on-line e all'accesso all'ambiente dedicato.

### **Valutazione (MIUR AOODRLO R.U. 18749 Milano 30 Dicembre 2015)**

Il DM 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, individua tra l'altro obiettivi, modalità e criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, neo assunto a tempo indeterminato o a cui è stato concesso il passaggio di ruolo.

Il periodo di formazione e di prova prevede i seguenti obblighi:

- almeno centottanta giorni di servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi di attività didattiche (per orario inferiore all'orario di cattedra o posto il numero dei giorni deve essere ridotto proporzionalmente);
- almeno 50 ore di attività formative finalizzate al consolidamento delle competenze professionali che devono essere svolte contestualmente al servizio in periodo di formazione e di prova.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 438 c. 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, confermato dalla L. 107/15, art. 1, c. 120, "Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo", per analogia verrà prorogato il periodo in tutti quei casi nei quali il docente interessato non può, nei casi previsti dalla normativa vigente, assolvere agli obblighi necessari al superamento del periodo di formazione e di prova.

Nel periodo che intercorre tra il termine delle attività didattiche (comprehensive degli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell'anno scolastico il docente in periodo di formazione e di prova sostiene un colloquio che deve prendere avvio dalla presentazione delle attività didattiche e formative svolte dall'interessato come documentate nel portfolio professionale. Il colloquio avviene innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il Comitato, a seguito del colloquio e sentite le risultanze dell'istruttoria compiuta dal docente tutor e la

relazione del Dirigente scolastico, formulerà il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico che può discostarsene con atto motivato.

Il colloquio può essere rinviato solamente una volta a fronte di motivati, documentati e inderogabili motivi.

L'assenza non motivata al colloquio non preclude al Comitato l'espressione dell'obbligatorio parere.

In virtù della specifica natura del periodo di formazione e di prova è necessario verificare la padronanza delle competenze professionali dei docenti neo assunti a tempo indeterminato o ai quali è stato concesso il passaggio di ruolo; a tal proposito l'art. 4, c. 1 del DM 850/15 fissa i seguenti criteri:

- corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

- corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;

- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Il ruolo del Dirigente scolastico è fondamentale ai fini della verifica suddetta e molte sono le azioni necessarie ad assolvere tale compito:

- designare il tutor, sentito il parere del collegio dei docenti, dando priorità alle risorse a disposizione dell'Istituzione scolastica che presentino caratteristiche professionali coerenti con le richieste normative e con le esigenze didattiche;

- fornire al docente neo assunto tutta la documentazione necessaria a redigere la programmazione annuale dell'azione didattica e progettuale, parte integrante della procedura di valutazione del periodo di formazione e di prova, in modo che egli possa condividere con il tutor obiettivi, esiti di apprendimento attesi, metodologie didattiche, strategie inclusive e di sviluppo delle eccellenze, strumenti e criteri di valutazione nel rispetto degli ordinamenti vigenti e del piano dell'offerta formativa;

- verificare, in stretto accordo con il tutor, anche attraverso specifiche attività di osservazione, l'attitudine collaborativa e dialogica nei vari contesti e con le diverse componenti dell'ambiente scuola, la capacità di gestire dinamiche relazionali complesse, la partecipazione attiva e il sostegno alle attività dell'istituzione scolastica tese al miglioramento della stessa;

- sottoscrivere con tutor e docente in periodo di formazione e di prova il patto per lo sviluppo professionale che contiene gli obiettivi da raggiungere attraverso le attività formative per sviluppare le competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale;

- incaricare il docente tutor dell'istruttoria relativa alle attività formative ed alle esperienze didattiche e di partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto i cui esiti dovranno essere presentati al Comitato per la valutazione dei docenti;

- richiedere un'apposita visita ispettiva nel caso in cui l'attività del docente in periodo di formazione e di prova manifestino gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale;

- convocare il Comitato per la valutazione dei docenti nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche (nelle quali sono da ricomprendersi gli esami di qualifica e di Stato) e la conclusione dell'anno scolastico per il necessario parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;

- consegnare al Comitato la documentazione contenuta nel portfolio professionale dei docenti in periodo di formazione e di prova almeno cinque giorni prima delle date fissate per i colloqui del Comitato con i docenti;

- presentare al Comitato una relazione per ogni docente in periodo di formazione e di prova comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del necessario parere;

- valutare il personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell'istruttoria compiuta e del parere del Comitato;

- emettere motivato provvedimento di conferma in ruolo in caso di giudizio favorevole;

- emettere motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova in caso di giudizio sfavorevole. In tal caso il provvedimento dovrà indicare gli elementi di criticità ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli obiettivi richiesti necessari alla conferma in ruolo;

- adottare i provvedimenti di cui sopra e comunicarli all'interessato entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento ricordando che "la mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità" (DM 850/15, art. 14).

Nel caso di un primo giudizio sfavorevole il periodo di formazione e di prova può essere ripetuto una volta soltanto. Nel corso di tale secondo periodo di formazione e di prova deve essere obbligatoriamente disposta

una verifica, da affidarsi ad un dirigente tecnico, in modo da assumere ogni elemento utile alla valutazione dell' idoneità del docente. Il Dirigente tecnico rilascerà apposita relazione che sarà parte integrante della documentazione esaminata dal Comitato per la valutazione dei docenti in seconda istanza e al termine del secondo periodo di formazione e di prova. Il Dirigente scolastico con il docente tutor dovranno tenere in debito conto gli elementi di criticità e le forme di supporto formativo indicati nel provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Se il Comitato riconoscerà con un parere favorevole il superamento delle criticità evidenziate in prima istanza e la valutazione conclusiva riterrà adeguate le competenze professionali del docente il Dirigente scolastico adotterà un motivato provvedimento di conferma in ruolo.

Se, invece, le competenze professionali del docente non potranno essere ritenute adeguate per la documentata conferma di gravi criticità il Dirigente scolastico adotterà un motivato provvedimento di non conferma in ruolo ai sensi della normativa vigente.

Tutta la documentazione relativa al periodo di formazione e di prova è parte integrante del fascicolo personale del docente.